

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2018, n. 303  
**“Anteo Cooperativa Sociale Onlus” di Biella. Rilascio accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “Nuova Dimensione”, sita in Foggia alla Via Motta della Regina s.n., ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 1 la *“Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”*, quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 s.m.i., rubricata *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, in vigore dal 2 maggio 2017, all’art. 24, comma 1, prevede che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”*

Con nota prot. n. 2502/17 del 06/12/2017 trasmessa alla scrivente Sezione con PEC del 07/12/2017, ad oggetto *“Istanza per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi del comma 1, art. 24 l.r. n. 9 del 2.5.2017.”*, il legale rappresentante della *“Anteo Cooperativa Sociale Onlus”* di Biella:

- “ - premesso che codesto Servizio con d.d. n. 94 del 25.11.2016, ha rilasciato alla Società Cooperativa Sociale “Futura”, con sede legale in Monteleone di Puglia (FG) alla via Vittorio Emanuele, n. 33, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento della CRAP con n. 14 posti letto denominata “Nuova Dimensione”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 lett.a), punto 3), sub. 3.3, dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m. e i..*
- Considerato che lo stesso Servizio, con propria D.D. n. 107 del 16.12.2016, ha rilasciato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.e.i., a seguito di fitto di ramo di azienda dalla “Futura” Società Cooperativa Sociale di Monteleone di Puglia (FG), la voltura dell’autorizzazione nell’esercizio in capo alla “Anteo” Cooperativa Sociale Onlus di Biella, di una CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “Nuova Dimensione”, sita nel comune di Foggia alla via Motta della Regina.*
- Vista la nuova normativa sull’accreditamento istituzionale (L.R. n. 9/2017) che al comma 1 dell’art. 24 stabilisce che le strutture riabilitative psichiatriche già in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio alla data di entrata in vigore della nuova legge (2.5.2017), ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta”,*

ha chiesto *“l’accreditamento istituzionale della CRAP (Art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “Nuova Dimensione”, sita nel comune di Foggia alla via Motta della Regina, già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della nuova legge, ai sensi del comma 1, art. 24 della L.R. n. 9 del 2.5.2017.”*, dichiarando ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. N. 445/2000 *“che la struttura in questione è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 ed alla L.R. n. 9/2017.”*

Per quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”* ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”*;

visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*;

con nota prot. n. A00\_183/1006 del 25/01/2018 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione

dell'ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica" (art. 1 R.R. n.7/2002).

Con nota prot. n. 41045/18 del 27/06/2018 trasmessa con PEC in data 29/06/2018, ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – C.R.A.P. "NUOVA DIMENSIONE" VIA MOTTA DELLA REGINA – FOGGIA - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 1006 DEL 25.01.2018.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, quanto segue:

*"Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell'offerta - Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti per il rilascio dell'accreditamento di una C.R.A.P. – COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA denominata "NUOVA DIMENSIONE" in Foggia, si comunica che in data odierna è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura indicata in indirizzo nonché la successiva valutazione di atti e documenti relativi alla verifica richiesta.*

*Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:*

- Visto l'esito del sopralluogo ;
- Vista la documentazione prodotta ed acquisita agli atti questo Ufficio;

*si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'accreditamento di una C.R.A.P. - COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA, con le seguenti prescrizioni:*

- a) La Struttura necessita di modesti lavori di manutenzione in alcuni locali e la verifica ed eliminazione di una piccola infiltrazione di umidità sulla parete esterna del salone attrezzato;
- b) Si consiglia una miglior sistemazione del locale adibito a medicheria e deposito farmaci.

Per i precedenti punti 'A' e 'B' si suggerisce, all'Ente Regionale trenta giorni per la eliminazione delle modeste carenze riscontrate.

Denominazione	C.R.A.P. NUOVA DIMENSIONE
Titolare	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Legale rappresentante	LUCA TEMPIA VALENTA
Sede legale	VIA PIACENZA 11 - BIELLA
Sede operativa	VIA MOTTA DELLA REGINA s.n.
Attività	COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA
Ricettività	14 p.l.
Natura giuridica	PRIVATA

*Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:*

**DR. DANIELE DOMENICO MARASCO**

nato (...) 21.05.1974

laurea in MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' FOGGIA– 27.10.2008

specializzazione in PSICHIATRIA UNIVERSITA' DI FOGGIA -18.10.2016

Abilitazione professione II/2008

Iscrizione albo/ordine FOGGIA n° 6344 – 03.03.2009 ”.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, il cui legale rappresentante è Luca Tempia Valenta, l'accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", sita in Foggia alla Via Motta della Regina s.n., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Daniele Domenico Marasco, specialista in psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella provveda entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alla eliminazione delle carenze riscontrate dal Dipartimento

di Prevenzione della ASL BT, notiziando in merito la scrivente Sezione ed il medesimo Dipartimento, che verificherà l'adempimento della predetta prescrizione comunicandone l'esito a questa Sezione, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Anteo Cooperativa Sociale Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

- di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella, il cui legale rappresentante è Luca Tempia Valenta, l'accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "Nuova Dimensione", sita in Foggia alla Via Motta della Regina s.n., il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Daniele Domenico Marasco, specialista in psichiatria, con la prescrizione che il legale rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" di Biella provveda entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento alla eliminazione delle carenze riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, notiziando in merito la scrivente Sezione ed il medesimo Dipartimento, che verificherà l'adempimento della predetta prescrizione comunicandone l'esito a questa Sezione, e con la precisazione che:
  - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i. o altra specifica normativa;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Anteo Cooperativa Sociale Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della "Anteo Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale in Biella - Via Piacenza n. 11;

- al Direttore Generale della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta /all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso al dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione**  
(Giovanni Campobasso)